



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 18 Aprile 2024

CASI OPERATIVI

Fruizione del sismabonus da parte di una società di capitali
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Scadenza e modalità di invio del modello Redditi PF 2024
di Laura Mazzola

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Perché la personal holding è opportuna in aggiunta alla holding comune
di Ennio Vial

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ace nel modello Redditi 2024: le operazioni antiabuso ed il saldo attivo da rivalutazione
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

ACCERTAMENTO

Accertamento con adesione: invariato per gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo obbligatorio
di Gianfranco Antico

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Maggioranze dei soci nelle STP di Commercialisti: quali requisiti?
di Barbara Marrocco di MpO & Partners



CASI OPERATIVI

Fruizione del sismabonus da parte di una società di capitali

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE
Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti
[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)

Una Srl svolgente attività di costruzione ha promosso un intervento edilizio di ristrutturazione di un fabbricato di sua esclusiva proprietà composto, *ante-operam*, da n. 9 unità immobiliari, di cui n. 6 a destinazione abitativa (A/2 e A/3), n. 2 pertinenze (C/6) e n. 1 a destinazione speciale (D/7).

Il titolo abilitativo risulta richiesto in data antecedente al 17 febbraio 2023.

L'intervento viene realizzato direttamente dall'impresa stessa, con l'ausilio dei propri dipendenti e dei beni strumentali di proprietà, ricorrendo all'acquisto presso terzi dei materiali, all'affidamento a terzi di alcuni servizi e prestazioni (progettazione e direzione lavori) e all'appalto a terzi di alcune lavorazioni (servizi complementari, etc.).

A fronte dell'intervento edilizio sopra citato l'impresa intende beneficiare dei *bonus* edili "ordinari" previsti dagli articoli 14 (c.d. ecobonus) e 16, comma 1-quater (c.d. sismabonus), D.L. 63/2016.

Le unità immobiliari risultanti al termine dell'intervento di ristrutturazione saranno destinate alla vendita. Ricorrendo le condizioni richieste dalla legge (cessione entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori) gli acquirenti delle singole unità immobiliari potranno beneficiare del *bonus* previsto dall'articolo 16-bis, comma 3, Tuir, considerato che l'Agenzia delle entrate ha più volte confermato che questa agevolazione in capo all'acquirente è compatibile con il c.d. ecobonus e il c.d. sismabonus fruibili nella misura ordinaria dalle imprese di costruzione sui beni merce (risposta a istanza di interpello n. 437/E/2021; risposta a istanza di interpello n. 769/E/2021).

Alla data del 31 dicembre 2023 l'impresa di costruzioni ha sostenuto costi riconducibili al consolidamento strutturale del fabbricato (e dunque rientranti nel perimetro del c.d. sisma bonus ordinario), rilevati distintamente nella propria contabilità, e confluiti, da un lato, tra i costi del Conto economico e, a fine esercizio, nel valore delle rimanenze finali (unitamente al costo di acquisto del fabbricato e agli altri costi di ristrutturazione non inerenti al consolidamento strutturale).



Si precisa che i lavori di consolidamento strutturale, ammissibili al c.d. sismabonus ordinario, non sono ultimati alla data del 31 dicembre 2023, ma hanno comunque raggiunto a tale data un importo superiore al massimale di spesa calcolato in considerazione delle unità immobiliari esistenti *ante operam* (96.000×9 unità = 864.000 euro).

Oltre a disporre di tutta la documentazione tecnica richiesta per la realizzazione dell'intervento edilizio, la società possiede la seguente documentazione specificamente riferita al miglioramento sismico:

- a) modello B (attestante il miglioramento di due o più classi)
- b) computo metrico dei lavori strutturali realizzati fino alla data del 31 dicembre 2023 redatto dal direttore dei lavori e ammontante a 747.848,96 euro;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal medesimo direttore dei lavori e firmata digitalmente in data 29/12/2023 con apposizione di marca temporale attestante che:
 - l'intervento edilizio è classificabile come adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-*septies*, D.L. 63/2013;
 - i lavori sono conformi al deposito sismico presso la Regione Marche;
 - i costi dell'intervento sono stati determinati facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziali predisposti dalla Regione Marche 2022 e che l'importo complessivo delle spese alla data del 29 dicembre 2023 ammonta a 747.848,96 euro.

Si precisa che il computo metrico e la suddetta dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente con apposizione di marca temporale, sono conservati agli atti della società e non sono stati oggetto di deposito presso uffici comunali o altri enti in quanto alla data del 31 dicembre 2023, come già detto, i lavori di consolidamento strutturale non erano completati.

Si precisa altresì che la società, nel bilancio 2023, rileverà contabilmente le rimanenze al netto del c.d. sismabonus maturato al 31 dicembre 2023, in conformità a quanto previsto dall'Oic con la *"Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali"* del 3 agosto 2021.

Tanto premesso, e considerando che per il trattamento dei bonus edili spettanti alle imprese occorre fare riferimento, come confermato anche dall'Agenzia delle entrate, al principio di competenza come declinato dall'articolo 109, Tuir, si chiede:

1. se la prima quota (delle 5 previste) della detrazione corrispondente al sismabonuscalcolato sui costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 sia utilizzabile già con la presentazione della dichiarazione Redditi SC 2024 (periodo d'imposta 2023), in forza della documentazione sopra elencata, ancorché i lavori strutturali non siano ultimati, oppure si debba necessariamente attendere la conclusione dei lavori;
2. se il credito d'imposta equivalente alla detrazione per i lavori di consolidamento sismico realizzati dall'impresa, spettante ai sensi dell'art. 16, comma 1-*quater*, D.L.



63/2013, sia cedibile, risultando applicabile a tale fattispecie la deroga al divieto di opzione prevista dall'articolo 2, comma 3, c.d. "Decreto Cessioni", considerando che il titolo abilitativo è stato presentato in data antecedente al 17 febbraio 2023;

3. se, in caso di risposta positiva al punto 2), il credito d'imposta equivalente alla detrazione possa essere ceduto solo ad intermediari finanziari o anche ad altri soggetti, comprese le persone fisiche;
4. e, in caso di risposta positiva al punto 2), la singola quota annuale del credito possa essere ceduta anche parzialmente o debba essere ceduta per intero.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIIMENTI

Scadenza e modalità di invio del modello Redditi PF 2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Il modello Redditi 2024 PF, relativo al periodo d'imposta 2023, deve essere presentato **entro i seguenti termini:**

- **dal 2.5.2024 all'1.7.2024** (in quanto il 30.6.2024 cade di sabato), **se la presentazione è effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;**
- **entro il 15.10.2024, se la presentazione è effettuata per via telematica, direttamente da parte del contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.**

Il termine relativo alla **presentazione telematica** è stato modificato dall'[**articolo 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 1/2024**](#), cosiddetto “Decreto Adempimenti”, il quale ha previsto un **anticipo di due mesi**, dal **30.11 al 30.9.**

Il termine del **30.9.2024** è stato modificato, nuovamente, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 13/2024, il quale ha **posticipato la scadenza di invio al prossimo 15.10.2024.**

Ne discende che la **riforma delle scadenze** della dichiarazione dei redditi **inizia per gradi.**

Infatti, solo a partire dalla campagna dichiarativa del 2025, relativa al periodo d'imposta 2024, la scadenza dell'invio della dichiarazione dei redditi **passerà al 30.9.**

Si evidenzia che i **nuovi termini di invio**, anche in relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, sono finalizzati, come ricordato dall'Agenzia delle entrate con la [**circolare n. 8/E/2024**](#), ad **anticipare**:

- **il controllo sulle dichiarazioni presentate** e, conseguentemente, l'erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo;
- **i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate”;**
- **la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.**



In merito alle **modalità di invio**, il modello Redditi PF 2024 può essere, come di consueto, presentato:

- per via telematica, direttamente da parte del dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato, di cui all'[**articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998**](#);
- consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale.

Con la **modalità telematica diretta**, i soggetti devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate (**Entratel o Fisconline**), in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

Diversamente, con la **modalità telematica indiretta**, gli intermediari sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate sia le dichiarazioni da loro predisposte, per conto dei clienti dichiaranti, sia quelle predisposte dai dichiaranti stessi e per le quali hanno **assunto l'impegno alla presentazione per via telematica**.

Il **modello Redditi PF cartaceo** prevede l'inserimento della dichiarazione cartacea all'interno di una busta con particolari caratteristiche, la quale deve essere **consegnata presso un qualsiasi ufficio postale**.

Tale modalità può essere **scelta dai contribuenti che:**

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730/2024, **non possono presentare tale dichiarazione**;
- pur potendo presentare il modello 730/2024, **devono dichiarare alcuni redditi** o comunicare dati utilizzando i quadri del modello Redditi PF;
- devono presentare la **dichiarazione per conto di contribuenti deceduti**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Perché la personal holding è opportuna in aggiunta alla holding comune

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Holding di famiglia: opportunità, criticità e adempimenti

Scopri di più

Se potessimo trasferire al mondo delle *holding* le **fasi dell'evoluzione umana** potremmo ritenere che la creazione della **personal holding** sopra la holding comune **rappresenti la fase dell'homo sapiens**. Il punto di partenza di questo teorico percorso evolutivo generalmente prende le mosse dalla detenzione, da parte di soci persone fisiche, di **partecipazioni in una miriade di società**.

Ipotizziamo, per semplicità, il caso di **due soci persone fisiche** legati o meno da rapporti di parentela.

Il primo salto evolutivo è sicuramente rappresentato dalla **creazione della holding comune** attraverso un conferimento di partecipazioni. In questi casi, opererà generalmente il **regime del realizzo controllato** previsto dall'[articolo 177, comma 2, Tuir](#). La nostra analisi è condotta sul presupposto che **tutte le società coinvolte siano società di capitali**.

La holding comune offre una **serie di vantaggi di non poco conto**. Innanzitutto, viene dato un **assetto ordinato alla struttura di governance del gruppo**. Tutti i disagi o i dissensi connessi al ricambio generazionale, alla morte di un socio avverranno al piano superiore, ossia al livello della holding **evitando una eccessiva invasività a livello di società operative**. In caso di dissidi, peraltro, i soci potranno anche **valutare di nominare un cda della holding costituito da professionisti di fiducia**. Il cda entrerà nell'assemblea delle società operative.

Inoltre, in caso di offerte interessanti da parte di terzi il gruppo è già strutturato in modo idoneo a **cedere le società operative agli interessati**, beneficiando del **regime della pex**. La pex, inoltre, sarà riconosciuta anche sui dividendi **percepiti dalla holding**.

Quali sono i **limiti della struttura**? Possiamo da subito evidenziare come **la gestione della liquidità** percepita dalla holding debba essere condivisa e ben potrebbe accadere che un **socio gradisca la distribuzione di dividendi mentre l'altro socio no**.

Inoltre, resistenze potrebbero verificarsi nel caso in cui uno dei **due soci gradisca inserire**



qualche familiare nella compagine sociale. Certamente l'operazione non ridurrà la partecipazione societaria dell'altro socio, ma contribuirebbe ad **alimentare il caos in assemblea.**

A questo punto soccorre il comma 2 bis, dell'[articolo 177, Tuir](#), che consente, ovviamente nel rispetto di determinate condizioni, di **conferire la propria partecipazione**, ad esempio del 50%, in una **holding personale** che deve vedere un **unico socio conferente e partecipante**. Tale circostanza, in passato, faceva nascere dei dubbi in capo agli operatori in merito al possibile **profilo abusivo di una donazione di quote successiva al conferimento a realizzo controllato**. Almeno sul decesso del conferente, se l'operazione era posta in essere in **condizioni di buona salute**, non potevano ravvisarsi profili di abuso. La [risposta ad interpello n. 5/2023](#) ha confermato che la **condizione dell'unico conferente** deve essere verificata **solo al momento del conferimento stesso**.

Quali sono i vantaggi della **struttura di approdo**? Innanzitutto, la holding comune **potrà distribuire i dividendi alle personal holding beneficiando della pex**, consentendo in questo modo ai due soci di gestire la loro liquidità in modo autonomo o – per dirla con le parole della [risoluzione n. 56/E/2023](#) – di soddisfare “*principalmente all'esigenza dello stesso di poter reinvestire i redditi dalla medesima secondo le proprie idee personali*”.

Certamente **viene meno il controllo sulla compagine sociale**, in quanto il socio della personal *holding* **potrebbe inserire i propri familiari**, se non addirittura alienare le partecipazioni a terzi, fermo restando che **risulterà improbabile un interesse di altri ad acquisire solo il 50% del gruppo**.

Ovviamente, l'operazione può essere perseguita anche **nella via alternativa di creare prima le personal holding e poi la holding comune**.

In questo secondo caso, essendo le personal holding create da privati, si **evita di valutare il soddisfacimento del requisito della demoltiplicazione** previsto dal comma 2 bis, in caso di **conferimento di holding**. Tuttavia, in contropartita, la creazione della holding comune, venendo operata dalle due *personal holding* società commerciali, rientrerà nell'[articolo 175, Tuir](#) e dovrà **soddisfare la norma antiabuso** di cui al comma 2 della citata norma, secondo cui il realizzo controllato è negato in caso di **conferimento di partecipazione non pex in una holding che beneficerebbe della pex**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Ace nel modello Redditi 2024: le operazioni antiabuso ed il saldo attivo da rivalutazione

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Il periodo d'imposta 2023 porta con sé **l'epilogo della applicazione dell'Ace** per le imprese che **incrementano il proprio patrimonio netto**. Tuttavia, anche se si tratta dell'ultimo periodo d'imposta, **ciò non significa che non vi siano**, proprio per il 2023, **novità derivanti da risposte ad interpello** o sentenze di merito o di legittimità che meritano di **essere approfondite** per un **calcolo corretto della agevazione**.

Va ricordato, in via incidentale, che il **periodo d'imposta 2023** è anche **l'ultimo dei due periodi di monitoraggio** necessario del patrimonio netto, al fine di capire se una quota di SuperAce 2021 **debba essere restituita o meno**.

Le operazioni antiabuso di cui all'articolo 10, D.M. 3.8.2017

Partiamo dal tema delle **operazioni antiabuso**, tema in relazione al quale si registra **la pubblicazione della risposta ad Interpello n. 33/2024**. A tal riguardo, si ricorda che il comma 3, lettera a), dell'[articolo 10](#), D.M. 3.8.2017, dispone che **la variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza "dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1"**. Questi ultimi sono i **"soggetti di cui agli articoli 2 e 8 che, nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti, in base all'articolo 2359 cod. civ., di soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante"**.

Il caso in questione era rappresentato da una società che già deteneva il 60% delle partecipazioni in un'altra società (quindi sostanzialmente da intendersi come già facente parte del gruppo nella qualità di controllata) e che, nel 2022, **procede all'acquisto dell'ulteriore 40%** fino a quel momento detenuto **da soggetto terzo estraneo al perimetro del gruppo**. Una applicazione strettamente letterale della disposizione sopra citata, avrebbe **comportato che il corrispettivo speso per l'acquisto** dovesse essere portato a **riduzione dell'incremento Ace** dello stesso anno in capo alla società controllante che ha sostenuto l'investimento. Ma la ratio della



norma antiabuso sopra citata è proprio quella di evitare che movimentazioni all'interno del gruppo determinino un proliferarsi degli incrementi rilevanti ai fini Ace. Ciò non accade se il trasferimento di denaro avviene a favore di soggetto terzo estraneo al gruppo, ragione per la quale l'acquisto della residua quota non fa scattare, nel caso specifico, la norma antiabuso. Sul punto, la [risposta ad interpello n. 33/2024](#) conclude affermando che: "L'operazione di acquisto di partecipazioni va valutata, quindi, ponendo attenzione alla idoneità (anche solo astratta) dei corrispettivi, erogati a seguito dell'operazione stessa, alla moltiplicazione della base di calcolo dell'ACE all'interno del gruppo. In tale prospettiva solo l'erogazione di un flusso di denaro (nel caso di specie a titolo di corrispettivo) a società appartenenti al medesimo gruppo risulta potenzialmente idonea a generare una moltiplicazione del beneficio nel senso sopra chiarito. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che l'acquisto (o l'incremento) di una partecipazione (in una società già appartenente al gruppo) da un soggetto terzo estraneo al gruppo (destinatario del relativo corrispettivo in denaro) non possa rientrare nel novero delle operazioni potenzialmente elusive elencate nell'[articolo 10, comma 3, lett. a\) del D.M. 3 agosto 2017](#)".

La relazione tra saldo attivo da rivalutazione e Ace

Il saldo attivo da rivalutazione che nasce, a livello contabile, come una **riserva di carattere valutativo**, cioè generata da un processo di valutazione e non da fatti realizzativi, non per questo mantiene per sempre tale natura. Essa, può divenire, altresì, **una riserva realizzata**:

- per effetto della **cessione del bene rivalutato** (e quindi della sostituzione nell'attivo patrimoniale del bene stesso con la liquidità ricevuta o il credito)
- per effetto del **processo di ammortamento del bene rivalutato**, nel senso che tramite il passaggio graduale a conto economico dell'ammontare della quota di ammortamento, **l'incremento valutativo diviene realizzato nel senso che si sottrae un certo ammontare** (quota di ammortamento) **dall'utile di esercizio**.

Per tale motivo nella Guida OIC 4, al paragrafo 4.5, si afferma che la **quota di saldo attivo da rivalutazione** – che diviene realizzata a seguito del progredire del processo di ammortamento – va **riclassificata nella voce di Patrimonio Netto** "Utili portati a nuovo". Chi scrive suggerisce di mantenere comunque memoria dell'origine di tale riserva, creando nel patrimonio netto, tra le altre riserve, una Voce "**saldo attivo realizzato**", poiché, in caso contrario, è elevato il pericolo di non ricordare (tra qualche anno) che quella riserva ha qualche elemento di particolarità. Ricordiamo, altresì, che grazie alla [risposta ad interpello n. 889/2021](#) si è riconosciuto che la **quota di saldo attivo** che diviene realizzato diventa **riserva disponibile**, ai fini dell'articolo 5 D.M. 3.8.2017, cioè **ai fini Ace**, e ciò significa che, nel 2023, avremo **l'ultima quota di tale passaggio di riserve che incrementa l'ammontare "Aceizzabile"**. Va sottolineato che, ovviamente, la quota "Aceizzabile" non è limitata a quella che nel periodo d'imposta 2023 passa da saldo Attivo valutativo a saldo attivo realizzato, ma comprende anche i "passaggi" a tale ultima riserva eseguiti anche negli scorsi anni (purché dopo il 2011).



Un altro motivo che porta a preferire il **mantenimento della memoria contabile** della origine del saldo attivo è che **il passaggio da riserva valutativa a riserva realizzativa non modifica la natura fiscale della riserva stessa**, che mantiene le **medesime caratteristiche** di quando è stata creata. In altri termini, un saldo attivo derivante da una **rivalutazione fiscale**, mantiene lo **status di riserva in sospensione di imposta** (ovviamente se non è stato affrancato), anche se è diventato una **riserva completamente realizzativa e al contrario un Saldo attivo derivante da una rivalutazione solo civilistica** (esempio quella del D.L. 104/20), mantiene la natura di **riserva di utili tassabile** solo in capo ai soci se distribuita, a prescindere dal mutamento della natura contabile della stessa per effetto del **processo di ammortamento**.



ACCERTAMENTO

Accertamento con adesione: invariato per gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo obbligatorio

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

Scopri di più

Il principio del **contraddittorio preventivo**, di cui all'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un **contraddittorio informato ed effettivo**.

Il comma 2, dell'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), esclude, però, il diritto al contraddittorio per gli **atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale** delle dichiarazioni individuati con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, nonché per i casi motivati di **fondato pericolo per la riscossione**.

A regime, quindi, avremo **un contraddittorio obbligatorio e uno facoltativo**. E di conseguenza, il D.Lgs. 13/2024 è intervenuto sul **D.Lgs. 218/1997, per rimodulare le regole**.

Tuttavia, **in forza di quanto previsto dal nuovo comma 2, dell'articolo 6, D.Lgs. 218/1997**, per gli atti per i quali non si applica il contraddittorio preventivo **nulla è cambiato rispetto al passato**.

Infatti, rimane fermo che il contribuente – nei cui confronti sia **stato notificato avviso di accertamento o di rettifica**, ovvero atti di recupero (oggi definibili), **per i quali non si applica il contraddittorio preventivo – possa formulare** anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, **istanza di accertamento con adesione**, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in **difetto dell'invio dell'invito a comparire** di cui all'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997](#).

L'istanza di adesione è proposta **entro il termine di presentazione del ricorso** e deve contenere il riferimento all'atto avverso il quale è proposta e **l'indicazione del recapito**, anche telefonico del contribuente, e può essere indifferentemente **consegnata o spedita** all'Ufficio che ha emesso l'atto impositivo, ovvero possono essere presentate **anche mediante PEC**.

Presentata l'istanza, il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento dell'Iva, indicato



nell'[articolo 60, primo comma, D.P.R. 633/1972](#), sono sospesi per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale, ai sensi dell'[articolo 7 quater, comma 18, D.L. 193/2016](#) (introdotto in sede di conversione con la L. 225/2016).

L'iscrizione a **titolo provvisorio nei ruoli** delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, D.P.R. 602/1973](#), è effettuata, qualora ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. **L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.**

Entro **15 giorni dalla ricezione dell'istanza**, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, **formula al contribuente l'invito a comparire**.

All'atto del perfezionamento della definizione, **l'avviso perde efficacia**.

Secondo quanto contenuto nell'[articolo 7, D.Lgs. 218/1997](#), l'accertamento con adesione è redatto con **atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'Ufficio** o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la **liquidazione delle imposte, delle sanzioni (1/3) e delle altre somme eventualmente dovute**.

Il contribuente **può farsi rappresentare** da un **procuratore munito di procura speciale**, nelle forme previste dall'[articolo 63, D.P.R. 600/1973](#).

In forza dell'[articolo 8, D.Lgs. 218/1997](#), il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione **è eseguito entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto. Le somme dovute possono essere versate anche **ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro**. L'importo della prima rata è versato entro il **termine indicato nel comma 1**. Le rate successive alla prima devono essere versate **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre**. Sull'importo delle rate successive alla prima **sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata**.

Tuttavia, il successivo comma 2-bis, del medesimo [articolo 8, D.Lgs. 218/1997](#), **esclude la rateazione e la compensazione per il versamento delle somme dovute a seguito di un atto con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero**.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la **quietanza dell'avvenuto pagamento**.

L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente **copia dell'atto di accertamento con adesione**.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Maggioranze dei soci nelle STP di Commercialisti: quali requisiti?

di Barbara Marrocco di MpO & Partners

Specialisti in aggregazioni di attività professionali



Advisor qualificati per operazioni di aggregazione di attività professionali.

SCOPRI DI PIÙ →

E' possibile iscrivere una Società tra Professionisti (di seguito STP) nella sezione speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti nelle ipotesi in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale non ricorrono cumulativamente?

Nel presente contributo ritorno su un tema spesso controverso, sebbene già in passato l'argomento sia stato trattato da diverse pubblicazioni (per approfondimenti, si legga il contributo diffuso nel 2021, [Aggregazioni professionali: STP con maggioranza di soci non commercialisti](#)).

L'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 prevede che possono essere ammessi in qualità di soci professionisti unicamente i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini di stati membri dell'Unione Europea che risultino in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In merito alla maggioranza della compagine societaria, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Sebbene le disposizioni normative non prevedano delle deroghe in materia di maggioranza da parte dei soci professionisti nelle STP, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ritiene ormai lecita la costituzione di una STP partecipata da soci non professionisti in misura superiore ad un terzo del capitale sociale, a condizione che nello statuto siano riconosciuti ai soci professionisti almeno i 2/3 dei voti nelle decisioni societarie.

Il CNDCEC ha infatti chiarito in distinti Pronto Ordini (PO n. 99 del 30 giugno 2021 e PO n. 132 del 22 novembre 2021) che in capo ai soci professionisti debba essere sempre garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo da riservare agli stessi il controllo della società.



[Continua a leggere qui](#)